

TI_GERICHTE 33.2023.19 vom 27. November 2023

TI Tribunale d'appello, 2023-11-27, IT

Quelle: https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/ti_gerichte_33.2023.19

FR: TI_GERICHTE 33.2023.19 du 27 novembre 2023

IT: TI_GERICHTE 33.2023.19 del 27 novembre 2023

Erwägungen

E. 15

maggio 2023 - data che, di principio, delimita il potere cognitivo del giudice delle assicurazioni sociali dal profilo materiale e temporale (STF 9C_241/2022 del 30 giugno 2022) - si applicano le norme sostanziali in vigore al momento in cui si sono realizzati i fatti rilevanti del caso (dal 2014 in poi), perciò le disposizioni della LPC, della OPC-AVS/AI così come della LPGA sono applicabili nella versione valida fino al 31 dicembre 2020. Per il periodo successivo, considerato che le Disposizioni transitorie della modifica del 22 marzo 2019 (Riforma delle PC) contemplano al capoverso 1 che il diritto anteriore si applica per tre anni a partire dall'entrata in vigore della modifica ai beneficiari di prestazioni complementari per i quali la riforma delle PC comporta complessivamente una diminuzione della prestazione complementare annua o la perdita del diritto alla prestazione complementare annua, avendo la Cassa di compensazione ritenuto un diritto più elevato in applicazione delle norme entrate in vigore con la Riforma delle PC, per l'esame del diritto alle PC dal 1° gennaio 2021 in poi si applicano perciò le medesime disposizioni, ma nella versione in essere da quel dì. 2.4. L'art. 25 cpv. 1 prima frase LPGA stabilisce che le prestazioni indebitamente riscosse devono essere restituite. Il capoverso 2 dell'art. 25 LPGA prevede che il diritto di esigere la restituzione si estingue dopo un anno (dal 1° gennaio 2021: tre anni) a decorrere dal momento in cui l'istituto d'assicurazione ha avuto conoscenza del fatto, ma al più tardi cinque anni dopo il versamento della prestazione. Se il credito deriva da un atto punibile per il quale il diritto penale prevede un termine di prescrizione più lungo, quest'ultimo è determinante. I principi applicabili alla restituzione secondo la LPGA sono dedotti dalla legislazione e dalla giurisprudenza anteriore, che conserva pertanto la sua validità (DTF 130 V 318). Per giurisprudenza costante, nell'ambito delle assicurazioni sociali, la restituzione delle prestazioni presuppone, di regola, che siano adempiute le condizioni di una riconsiderazione o di una revisione processuale della decisione con la quale le prestazioni litigiose sono state versate (DTF 126 V 42 consid. 2b; DTF 126 V 42 consid. 2b; STF 9C_429/2012 del 19 settembre 2012; STF 9C_795/2009 del 21 giugno 2010 pubblicata in SVR 2010 EL Nr. 12; STF U 408/06 del 25 giugno 2007; STFA K 147/03 del 12 marzo 2004). Ciò non è il caso – e la restituzione non presuppone un motivo e quindi una decisione di riconsiderazione – quando l'assicurato ha beneficiato di una prestazione alla quale, da un profilo oggettivo, non aveva diritto (STF 9C_233/2007 del 28 giugno 2007, consid. 2.3.2; STCA 32.2011.285 del 14 giugno 2012). Analogamente alla revisione delle sentenze delle autorità giudiziarie, l'amministrazione deve procedere alla revisione processuale di una decisione cresciuta in giudicato quando sono scoperti nuovi elementi o nuovi mezzi di prova atti ad indurre ad una conclusione giuridica differente (art. 53 cpv. 1 LPGA; DTF 129 V 110, DTF 126 V 42 consid. 2b con rinvii; STFA C 191/02 del 15 luglio 2003; STFA I 339/01 del 29 novembre 2002). La nozione di fatti o mezzi di prova nuovi si apprezza allo stesso modo in caso di revisione (processuale) di una decisione

amministrativa (art. 53 cpv. 1 LPGA), di revisione di un giudizio cantonale (art. 61 lett. i LPGA) o di revisione di una sentenza fondata sull'art. 137 lett. b OG (Plädoyer 2007/1 pag. 62; STFA I 642/04 del 6 dicembre 2005). Inoltre, l'amministrazione può riconsiderare una decisione passata formalmente in giudicato e sulla quale un'autorità giudiziaria non si è pronunciata nel merito, a condizione che sia senza dubbio errata e la sua rettifica rivesta un'importanza notevole (art. 53 cpv. 2 LPGA). Questi principi sono pure applicabili nel caso in cui delle prestazioni siano state accordate senza essere state oggetto di una decisione formale se il loro versamento ha comunque validamente esplicato effetti giuridici (DTF 129 V 110, DTF 126 V 23 consid. 4b, DTF 126 V 46 consid. 2b, DTF 126 V 400 consid. 2b/a; STFA C 24/02 dell'11 febbraio 2004). Una decisione è stata considerata senza dubbio errata a seguito del rifiuto della concessione di una rendita stante una errata valutazione dell'invalidità per un errore d'applicazione di principi fondamentali (DTF 119 V 483 consid. 3; DTF 110 V 179). Secondo la giurisprudenza (STF 9C_862/2010 del 18 gennaio 2012; STF 9C_1061/2010 del 7 luglio 2011, consid. 6.1), la riconsiderazione non è tuttavia ammissibile se la decisione è stata oggetto di controllo giudiziale nel merito (DTF 127 V 466 consid. 2c). Per determinare se è possibile riconsiderare una decisione in quanto manifestamente erronea, occorre fondarsi sulla situazione giuridica esistente al momento della sua pronuncia, prendendo in considerazione la prassi allora in vigore (DTF 125 V 383 consid. 3 pag. 389 con riferimenti), tenuto conto del fatto che un cambiamento di prassi o di giurisprudenza non giustifica di regola una riconsiderazione (DTF 117 V 8 consid. 2c pag. 17; 115 V 308 consid. 4a/cc pag. 314). Per motivi legati alla sicurezza giuridica e per evitare che la riconsiderazione diventi uno strumento che consenta di riesaminare liberamente i presupposti del diritto a prestazioni di lunga durata, l'irregolarità deve essere manifesta. In particolare non vi è inesattezza manifesta se l'assegnazione della prestazione dipende dall'adempimento di condizioni materiali il cui esame presuppone un certo margine di apprezzamento riguardo a certi aspetti o elementi, e se la decisione iniziale appare ammissibile alla luce della situazione di fatto e di diritto. Se persistono ragionevoli dubbi sul carattere erroneo della decisione iniziale, non è possibile procedere ad un riesame (STF 9C_439/2007 del 28 febbraio 2008 consid. 3.1; STF 8C_883/2008 del 31 marzo 2009, consid. 4.1.2).

2.5. In specie, la Cassa di compensazione, dopo essere venuta a conoscenza, nell'ambito della revisione periodica avviata nel 2019, della presenza di sostanza immobiliare all'estero non dichiarata dal beneficiario di prestazioni, ha ritenuto dati gli elementi per la configurazione del reato di truffa ai sensi dell'art. 146 CP. Il 4 maggio 2022 ha ricalcolato le prestazioni di diritto dal 1° aprile 2014 al 31 maggio 2022 e le prestazioni versate di troppo durante il medesimo lasso di tempo, per un totale versato indebitamente, ora da restituire dal ricorrente, di Fr. 39'496.-. L'assicurato ha contestato di avere commesso una truffa ai danni della Cassa, non avendo agito con astuzia e non avendo voluto sottacere nulla. Il suo grave stato di salute presente già dal 2013 e la non consapevolezza di dovere informarla dell'esistenza di beni all'estero, visto che fino all'entrata in vigore degli accordi con gli Stati esteri sullo scambio automatico di informazioni era d'uso non segnalarli nemmeno all'autorità fiscale, fanno sì che non vi siano le condizioni per applicare l'art. 146 CP. Egli ha invece sempre agito in buona fede e non ha commesso una truffa nemmeno per dolo eventuale.

2.6. L'oggetto del litigio concerne la restituzione dell'importo di Fr. 39'496.- per prestazioni complementari indebitamente percepite dal ricorrente dal 1° aprile 2014 al 31 maggio 2022. A suo dire, quando il 5 maggio 2022 la Cassa di compensazione ha emesso l'ordine di restituzione, il termine annuo di perenzione di cui all'art. 25 cpv. 2 LPGA era ampiamente decorso, avendo essa avuto conoscenza già il 14 agosto 2019, con la

ricezione del formulario di revisione per l'anno 2019 e dell'allegata notifica di tassazione 2018, della sua sostanza immobiliare in Italia. Semmai, si può anche computare il periodo di quattro mesi che la giurisprudenza considera adeguato per effettuare i necessari chiarimenti prima di emanare la decisione di restituzione (STF 8C_64/2011 del 7 novembre 2011) ma, anche in tal caso, al 5 maggio 2022 il termine di un anno sarebbe comunque perento. Considerate le motivazioni del ricorrente, si tratta di sapere se la domanda in restituzione della Cassa sia perenta (STF 9C_450/2022 del 28 marzo 2023, consid. 3.1).

2.7. La restituzione è soggetta al termine relativo di prescrizione di un anno (fino al 31 dicembre 2020) o di tre anni (dal 1° gennaio 2021). A questo proposito, la nostra Massima istanza ha stabilito che i termini dell'art. 25 cpv. 2 LPGa, contrariamente al tenore letterale della norma, costituiscono un termine di perenzione (DTF 148 V 217 consid. 2.1; DTF 146 V 217 consid. 4.1; DTF 140 V 521 consid. 2.1; DTF 133 V 579 consid. 4.1; STF 8C_633/2022 del 20 settembre 2023, consid. 5.1.1; Kieser, *Bundesgesetz über die Alters- und Hinterlassenenversicherung*, Zurigo 1996, pag. 192; Carigiet/Koch, *Ergänzungsleistungen zur AHV/IV*, 2a ed., 2009, pag. 100). I termini di perenzione non possono essere né interrotti né sospesi e devono essere applicati d'ufficio (DTF 111 V 135 consid. 3b; Locher, *Grundriss des Sozialversicherungsrechts*, Berna 1997, N. 36-37, pag. 59-60 e N. 12-13, pag. 311-312). Per giurisprudenza costante, i termini sono salvaguardati se prima del loro scadere è stata emessa una decisione formale e se la medesima è stata correttamente notificata alla persona che deve restituire le prestazioni (DTF 119 V 434; Kieser, *op. cit.*, n. 30 ad art. 25, pag. 286). Nella STF 9C_795/2009 del 21 giugno 2010 (SVR 2010 EL Nr. 12), dall'analisi letterale del testo il Tribunale federale ha stabilito che il fatto in questione è rappresentato dalla riscossione indebita di prestazioni cui allude il capoverso 1 della norma (cfr. consid. 4.1) e che, a prescindere da una eventuale violazione del principio inquisitorio, il termine annuo di perenzione di cui all'art. 25 cpv. 2 LPGa per la pretesa di restituzione non può cominciare a decorrere prima che le prestazioni in lite siano state decise e versate (cfr. consid. 4.2). Nella sentenza 9C_569/2019 dell'8 novembre 2019, pubblicata in SVR 2020 IV Nr. 15, il Tribunale federale ha ricordato che l'inizio del termine di perenzione relativo di un anno corrisponde al giorno in cui l'assicuratore, dando prova della necessaria e ragionevole attenzione, avrebbe dovuto riconoscere l'errore ed in cui sono adempiuti i presupposti della restituzione (cfr. consid. 3.1). Secondo la giurisprudenza, la restituzione non è limitata alle prestazioni cresciute in giudicato. In caso di necessità di ulteriori accertamenti giudizialmente accertata, il termine di perenzione relativo di un anno inizia a decorrere, al più presto, quando l'Ufficio viene a conoscenza degli esiti definitivi degli accertamenti sui quali si fonda la decisione che pone fine alla procedura contenziosa di rendita (cfr. consid. 3.2). Nel caso in cui la restituzione venga fatta valere nei termini e nella forma corretta, il termine per la sua determinazione è salvaguardato una volta per tutte, anche se la corrispondente decisione debba essere successivamente annullata e sostituita da una nuova materialmente corretta (cfr. consid. 4.2). Come rammentato dal Tribunale federale con STF 8C_405/2020 del 3 febbraio 2021 al consid. 3.2.1 (cfr. anche DTF 146 V 217; STF 9C_231/2018 del 3 settembre 2018, consid. 4.2.1; STF 9C_663/2014 del 23 aprile 2015; STF 9C_925/2012 del 19 marzo 2013), il termine relativo annuo di perenzione comincia normalmente a decorrere nel momento in cui l'amministrazione, usando l'attenzione da essa ragionevolmente esigibile avuto riguardo alle circostanze, avrebbe dovuto rendersi conto dei fatti giustificanti la restituzione (DTF 146 V 217; DTF 119 V 431 consid. 3a pag. 433; 110 V 304). Ciò si verifica quando l'amministrazione dispone di tutti gli elementi decisivi nel caso concreto dalla cui

conoscenza risulti di principio e nel suo ammontare l'obbligo di restituzione di una determinata persona (DTF 146 V 217; DTF 111 V 14 consid. 3 pag. 17). Se l'amministrazione dispone di indizi che lasciano supporre l'esistenza di un importo da restituire, ma che gli elementi disponibili non sono ancora sufficienti per stabilirne il fondamento, essa deve procedere, in un tempo ragionevole, ai necessari accertamenti. Se essa omette di farlo, l'inizio del termine di prescrizione deve essere fissato al momento in cui sarebbe stata in grado di emettere una decisione di restituzione se avesse fatto prova dell'attenzione che si poteva attendersi ragionevolmente da essa. Per contro, se risulta già dagli elementi agli atti che le prestazioni in questione sono state versate indebitamente, il termine di prescrizione inizia a decorrere senza che si debba accordare all'amministrazione del tempo per procedere a degli accertamenti supplementari. Per stabilire in quale momento l'amministrazione deve essere a conoscenza dell'esistenza e dell'entità della richiesta di restituzione sono sempre determinanti le circostanze del singolo caso (SVR 2022 EL Nr. 6 consid. 2.2; SVR 2015 IV Nr. 5, STF 9C_569/2019 dell'8 novembre 2019, consid. 3.2). Il termine annuo di prescrizione comincia dunque in ogni caso a decorrere non appena dagli atti emerge direttamente l'irregolarità della corresponsione delle prestazioni (STF 8C_405/2020 del 3 febbraio 2021, consid. 3.2.1; STF 8C_799/2017 dell'11 marzo 2019, consid. 5.4; STF 8C_240/2014 del 12 maggio 2014, consid. 4.3; STF 9C_454/2012 del 18 marzo 2013, consid. 4 non pubblicato in DTF 139 V 106; consid. 5.1 non pubblicato in DTF 133 V 579, ma in SVR 2008 KV n. 4 pag. 11 [K 70/06]). Se per l'assegnazione (e il pagamento: cfr. STF 9C_276/2012 del 14 dicembre 2012, consid. 5.1 = DTF 139 V 6 = SVR 2013 AHV Nr. 7) della prestazione o per l'esame del diritto alla restituzione è necessaria la collaborazione tra più unità amministrative incaricate dell'attuazione dell'assicurazione, la (sopra definita) conoscenza anche di una sola di esse è sufficiente a fare decorrere i termini (DTF 119 V 431 consid. 3a; DTF 112 V 180 consid. 4c; RCC 1989 pag. 558). Nel caso in cui il pagamento indebito delle prestazioni si fondi su un errore dell'amministrazione (ad esempio nel calcolo di una prestazione), il termine relativo di un anno di prescrizione non decorre dal momento in cui l'autorità ha commesso il primo atto sbagliato, ma è necessaria una "seconda causa". Secondo costante giurisprudenza, il termine relativo inizia a decorrere il giorno a partire dal quale l'amministrazione avrebbe dovuto, in un secondo tempo (per esempio in occasione di un controllo contabile oppure nel caso in cui venga a conoscenza di fatti atti a far nascere dei dubbi sulla fondatezza della pretesa), rendersi conto dell'errore commesso in base all'attenzione ragionevolmente esigibile (DTF 146 V 217 consid. 2.2; DTF 124 V 380 consid. 1 e 2c; STF 8C_405/2020 del 3 febbraio 2021, consid. 3.2.2; STF 9C_231/2018 del 3 settembre 2018, consid. 4.2; STF 8C_240/2014 del 12 maggio 2014, consid. 4.4; SVR 2022 EL Nr. 6 consid. 2.2; RDAT II-2003 n. 72 pag. 306 [C 317/01] consid. 2.1). Diversamente, se si facesse risalire il momento della conoscenza del fatto determinante alla data del versamento indebito, ciò renderebbe spesso illusoria la possibilità per l'amministrazione di reclamare il rimborso di prestazioni versate a torto per colpa propria (DTF 124 V 380 consid. 1 in fine; STF 8C_405/2020 del 3 febbraio 2021, consid. 3.2.2; STF 9C_231/2018 del 3 settembre 2018, consid. 4.2). Nel concretare questi principi, il Tribunale federale (delle assicurazioni) ha tra l'altro stabilito che se più unità amministrative sono coinvolte nella procedura di emanazione della decisione originaria e che se una di esse commette uno sbaglio, quest'ultimo va qualificato come un unico errore ai sensi della giurisprudenza suesposta. Il secondo momento che determina la decorrenza del termine annuo di prescrizione non si realizza già quando un'unità amministrativa riceve dall'altra una copia della decisione originaria, ma soltanto quando in un momento

successivo subentra un motivo per riesaminare il fascicolo (STFA I 308/03 del 22 settembre 2003 consid. 3.2.2). Anche nella STF 9C_208/2021 del 30 luglio 2021, pubblicata in SVR 2022 AHV Nr. 3, al considerando 3.1 il TF ha ribadito che nel caso in cui l'amministrazione ha accordato a torto una rendita AVS, il termine relativo di perenzione di un anno necessita di una "seconda causa" per decorrere: occorre basarsi sul giorno nel quale l'organo di esecuzione avrebbe dovuto rendersi conto ulteriormente del suo errore facendo prova dell'attenzione che ci si poteva attendere da esso. In quel caso, il dossier mostrava chiaramente che c'era stato un errore, ragione per cui un esame ulteriore degli atti avrebbe certamente permesso di constatarlo. Questi concetti sono stati precisati nella DTF 148 V 217 (anche pubblicata in SVR 2022 AHV Nr. 17), in cui l'Alta Corte ha ricordato che secondo la giurisprudenza attuale, se l'erogazione della prestazione indebitamente versata è fondata su un errore dell'amministrazione, la domanda di restituzione di prestazioni pagate a torto dall'amministrazione necessita in certi casi di una "seconda causa" per fare decorrere il termine di perenzione di un anno. In altre parole, il termine relativo di perenzione non inizia dal primo atto amministrativo errato dell'amministrazione, ma solo con la cosiddetta "seconda causa" (cfr. consid. 5.1.2). Ma può anche capitare che il termine relativo di perenzione di un anno cominci a decorrere immediatamente al momento in cui si può ragionevolmente attendersi la sua conoscenza (cfr. consid. 5.1.1). Se invece l'illegalità della concessione della prestazione risulta direttamente dagli atti, ovvero non vi è (più) alcuna necessità di chiarire gli elementi costitutivi della domanda di restituzione, il termine di un anno inizia a decorrere già al momento in cui l'amministrazione avrebbe dovuto riconoscerli, facendo uso dell'attenzione che si poteva ragionevolmente esigere dalla stessa, senza che sia accordato del tempo per un esame più approfondito (cfr. consid. 5.2.2). Nel caso analizzato dal Tribunale federale, il termine decorreva dal momento in cui l'autorità che erogava le prestazioni avrebbe dovuto conoscere gli elementi costitutivi dell'obbligo di restituzione, facendo uso dell'attenzione che si poteva ragionevolmente esigere dalla stessa. Il momento determinante era quello in cui l'informazione sul nuovo matrimonio del beneficiario di una rendita per vedovo era giunta agli atti della Cassa di compensazione, dopo che non vi erano aspetti irrisolti riguardo al diritto alla rendita decaduto per legge. In queste circostanze, ha concluso l'Alta Corte, non occorre che vi fosse una "seconda causa" (cfr. consid. 6). Il termine relativo di un anno di cui all'art. 25 cpv. 2 LPGA non può quindi cominciare a decorrere che a partire dal momento in cui la Cassa di compensazione avrebbe dovuto conoscere i fatti fondanti l'obbligo di restituzione, facendo prova dell'attenzione che si potrebbe ragionevolmente esigere da essa. Ammettere che le prestazioni della Cassa di compensazione possano cominciare a prescriversi prima della scoperta di fatti nuovi all'origine della riconsiderazione o della revisione significherebbe considerare che delle pretese non ancora insorte, siccome fondate su fatti che la Cassa non era in grado di conoscere, potrebbero prescriversi (SVR 2022 EL Nr. 14). 2.8. Occorre dunque verificare se la Cassa di compensazione ha fatto tempestivamente valere la pretesa di restituzione di prestazioni complementari indebitamente versate all'assicurato quando, nel maggio 2022, ha emesso nei suoi confronti la relativa decisione portante sul periodo dal 1° aprile 2014 al 31 maggio 2022. Quando ha ricevuto di ritorno il formulario di revisione periodica dall'assicurato nell'agosto 2019, la Cassa di compensazione è entrata in possesso dell'attestazione dell'amministrazione dello stabile in cui abita l'assicurato concernente la pigione in essere da marzo 2019, dei contratti di tirocinio dei figli _____ e _____ sottoscritti il 17 marzo 2016 rispettivamente il 17 giugno 2017 e della sua notifica di tassazione IC/IFD 2018 emessa il 17 luglio 2019 (doc. 116). Di conseguenza, a

quel momento, ossia il 14 agosto 2019, anche se non era stato prodotto alcun documento specifico relativo alla sostanza immobiliare all'estero o all'autodenuncia fatta alle autorità fiscali, l'amministrazione disponeva di tutti i dati necessari per accorgersi che il reddito computabile del ricorrente non corrispondeva agli importi che aveva ritenuto nei fogli di calcolo allegati alle decisioni di attribuzione delle prestazioni complementari che ha emesso in passato e quindi per calcolare il diritto alle PC dell'assicurato per gli anni precedenti. In effetti, l'annovero di una sostanza immobiliare, mai dichiarata prima, di oltre Fr. 160'000.- non poteva certo essere ignorato, anche perché l'interessato ha prodotto l'intera decisione di tassazione comprensiva, pure, del riparto internazionale, in cui risultava quindi ben in evidenza la presenza di sostanza in Italia. Questa circostanza, che doveva subito attirare l'attenzione della Cassa di compensazione visto anche l'importo emerso, di non poco conto, indubbiamente non poteva essere trascurata e cadere nell'oblio per quasi due anni. 2.9. D'altronde, la Cassa di compensazione ha dato prova di avere subito esaminato alcuni dei documenti allegati al formulario di revisione. Infatti, dall'informazione ricevuta secondo cui il mese seguente la figlia dell'assicurato avrebbe iniziato l'apprendistato, essa ha emanato già il 25 settembre 2019 (doc. 119) una decisione di restituzione con espressa indicazione che è stata " emessa a seguito del computo del reddito di _____ ". Certo, va sottolineato che la richiesta di aggiornamento sulla formazione della figlia era antecedente l'avvio della revisione, dato che il 31 luglio 2019 (doc. 107) la Cassa cantonale di compensazione ha espressamente interpellato l'assicurato in vista del compimento dei 16 anni di _____. Tuttavia, poiché il formulario di revisione gli è stato inviato solo pochi giorni dopo, il 2 agosto 2019, il ricorrente ha trasmesso alla Cassa la documentazione concernente la figlia ancora agli studi insieme a detto formulario e non con invio separato. Da ciò risulta che la Cassa di compensazione ha selettivamente preso atto non solo dell'inizio dell'apprendistato della figlia, e quindi del conseguimento di un reddito dal 19 agosto 2019, ma anche - seppure non espressamente richiesto in quell'occasione - del nuovo importo del salario che il figlio avrebbe conseguito da quel mese con l'inizio del quarto e ultimo anno di formazione. Prova ne è la succitata decisione di restituzione del 25 settembre 2019, il cui fondamento non è soltanto, come detto, il salario della figlia, ma anche " l'aggiornamento del reddito di _____ a partire dal primo agosto 2019. ". A quest'ultimo riguardo, la Cassa ha informato l'insorgente che " _____ (a causa dell'aumento del salario previsto per il quarto anno) viene escluso dal calcolo di prestazione complementare in quanto andrebbe a peggiorare il suo diritto mensile " e che, pertanto, " A seguito del rifiuto del diritto di _____ la invitiamo a voler presentare tempestivamente domanda di riduzione individuale del premio dell'assicurazione malattie (sussidio). 2.10. Va comunque osservato che dagli atti non risulta che l'assicurato abbia mai informato la Cassa cantonale di compensazione di essere proprietario di sostanza in Italia, circostanza che egli ha d'altronde riconosciuto e ammesso affermando di non essere stato al corrente di questo suo obbligo. Neanche nell'ultimo formulario di revisione il beneficiario di PC ha indicato di possedere della sostanza ma, anzi, ha barrato le risposte alla domanda n. 8 tracciando una riga obliqua, nel senso di non possedere nessun tipo di sostanza né in Svizzera né all'estero. Inoltre, l'interessato non le ha spontaneamente comunicato di essersi autodenunciato all'autorità fiscale nel gennaio 2018 e neppure l'ha informata dell'esito, dal profilo fiscale, di questa segnalazione, se non a richiesta della Cassa stessa dopo la scoperta della sostanza immobiliare all'estero. Giove pure rilevare che la notifica di tassazione IC/IFD 2018 del

luglio 2019 è stata sì trasmessa alla Cassa soltanto il mese dopo, ma unicamente nell'ambito della revisione periodica e non volontariamente a seguito della conclusione della procedura di autodenuncia fiscale. Ciò nonostante, non ci si può però esimere dall'osservare che, indipendentemente dall'errata indicazione sul formulario di revisione 2019 di non possedere della sostanza, la Cassa non ha comunque attentamente esaminato la documentazione che vi era allegata. Sarebbe infatti stato molto semplice capire, già allora, che in realtà v'era della sostanza immobiliare da computare per il calcolo del diritto alle prestazioni complementari, visto che l'assicurato aveva allegato la predetta notifica di tassazione 2018 da cui questa voce emergeva chiaramente. La circostanza che l'assicurato ha cancellato la risposta n. 8 nel formulario di revisione 2019 non muta il fatto che la Cassa ha computato una sostanza sbagliata per una sua stessa disattenzione prestata ai documenti prodotti dal beneficiario di PC dai quali, invece, per l'appunto, la sostanza all'estero scaturiva senza alcuna difficoltà di comprensione. Nessuna accusa di non avere dichiarato nel 2019 la sostanza all'estero può di conseguenza essere mossa al ricorrente. Come già evidenziato (STCA 33.2022.20 del 17 ottobre 2022; STCA 33.2021.3 del 19 aprile 2021, consid. 2.9), nonostante l'importante mole di lavoro a cui è confrontata la Cassa, si impone comunque una maggiore attenzione da parte dei funzionari dell'amministrazione nell'evasione delle domande e delle revisioni di prestazioni complementari. Soprattutto quando, sin da subito, tutti i necessari documenti e le opportune informazioni sono stati debitamente forniti dagli assicurati o quando, come nell'evenienza concreta, la Cassa cantonale di compensazione dispone dei dati corretti da inserire nei fogli di calcolo, ma non li esamina attentamente ed attribuisce delle PC erroneamente. Una sua negligenza, infatti, va a discapito dei beneficiari di PC che, già bisognosi di aiuti statali, sono chiamati poi a restituire le prestazioni indebitamente ricevute, magari anche in maniera importante. 2.11. Stante quanto precede, va ritenuto che, come ha recepito i nuovi redditi conseguiti dai figli dell'assicurato, di cui è stata informata il 14 agosto 2019, così la Cassa di compensazione non poteva non accorgersi dell'esistenza di sostanza immobiliare, mai dichiarata in precedenza, nemmeno all'autorità fiscale, che le è stata anch'essa comunicata sempre il 14 agosto 2019. La prima richiesta di informazioni al ricorrente in merito a questa sostanza è invece stata formulata dalla Cassa di compensazione soltanto il 25 marzo 2021, ben 19 mesi dopo avere ricevuto notizia della presenza di beni immobili mai dichiarati. Senonché, tra il 14 agosto 2019 e il 25 marzo 2021 nulla è mutato, per quanto concerne la tematica della sostanza in Italia, negli atti della Cassa, nel senso che l'assicurato non ha prodotto spontaneamente ulteriori documenti e l'amministrazione nemmeno glieli ha chiesti. Ciò significa che la prima richiesta del 25 marzo 2021 (doc. 140) di produrre una " perizia redatta da un geometra/architetto/ente preposto attestante da quando è proprietario di tale sostanza, il valore commerciale ed il valore locativo della medesima " ha semplicemente fatto seguito all'analisi del formulario di revisione e ai relativi allegati ricevuti già il 14 agosto 2019. Peraltro, lo stesso scritto della Cassa lo indica chiaramente, affermando sia che " per il tramite dell'Agenzia comunale AVS abbiamo ricevuto l'apposito modulo per procedere alla revisione della sua prestazione complementare ", sia che " dalla notifica di tassazione 2018 che ci ha allegato risulta proprietario di sostanza all'estero ". La Cassa di compensazione ha perciò avuto conoscenza, o avrebbe dovuto averne, dell'esistenza di sostanza immobiliare - sconosciuta fino a quel momento -, con la produzione della decisione di tassazione con il relativo riparto. Di conseguenza, gli accertamenti avviati il 25 marzo 2021 potevano essere posti in atto dopo l'ottenimento del formulario di revisione, il 14 agosto 2019, visto che dall'allegata notifica di tassazione IC/IFD 2018 emergeva chiaramente - e non poteva perciò affatto

essere ignorata - questa nuova sostanza. E, ciò, anche se non era dichiarata nel modulo, perché era barrata la risposta alla domanda n. 8 relativa alla sostanza posseduta. Tale agire dell'assicurato è sicuramente riprovevole ma, occorre ribadirlo, non toglie alla Cassa di compensazione l'obbligo di verificare attentamente tutti gli allegati prodotti con il formulario, che ne fanno parte integrante, e qui certamente senza alcun dubbio ben comprensibili e poco voluminosi. In un secondo momento, il 6 maggio 2021 (doc. 142), sempre facendo riferimento al modulo di revisione che ha ricevuto e, visto l'oggetto dello scritto, verosimilmente anche alla denuncia spontanea dell'assicurato del 25 gennaio 2018 (doc. 141-24/44) - che l'Ufficio delle procedure speciali ha trasmesso il 30 gennaio 2018 (doc. 141-23/44) all'autorità fiscale per diretta evasione - prodotta il 26 aprile 2021 unitamente ad altra documentazione richiestagli un mese prima, l'amministrazione ha nuovamente domandato all'interessato " copia di una perizia immobiliare che attesti il valore commerciale e il relativo valore locativo per gli anni dal 2014 ad oggi ". Questa documentazione le è pervenuta il 27 maggio 2021 (doc. 143).

2.12. Tale circostanza è pacifica, ma a torto la Cassa cantonale di compensazione fa risalire a quella data la conoscenza dell'illiceità delle prestazioni versate al ricorrente e quindi la decorrenza del termine relativo di perenzione. La recente giurisprudenza federale ha infatti precisato, come visto, i principi per determinare la decorrenza del termine di perenzione. Per il Tribunale federale, se l'illegalità della concessione della prestazione è direttamente evidente dall'incarto, ovvero non vi è (più) alcuna necessità di chiarire gli elementi costitutivi della domanda di restituzione, il termine relativo di perenzione comincia a decorrere già al momento in cui l'amministrazione avrebbe dovuto riconoscerli, facendo uso dell'attenzione che si poteva ragionevolmente esigere dalla stessa (DTF 148 V 217 consid. 5).

Nell'evenienza concreta, la Cassa cantonale di compensazione avrebbe quindi dovuto rendersi conto dei fatti giustificanti la restituzione (STF 9C_450/2022 del 28 marzo 2023, consid. 4.1 pubblicata in SVR 2023 AHV Nr. 17) già il 14 agosto 2019, poiché è in quell'occasione che è manifestamente emersa l'illiceità delle prestazioni complementari versate al ricorrente fino a quel momento, siccome determinate senza tenere conto della sua sostanza immobiliare all'estero. Risultava quindi già dagli elementi agli atti ricevuti il 14 agosto 2019 che le prestazioni in questione erano state versate indebitamente al ricorrente, perciò il termine di perenzione è iniziato a decorrere senza dovere accordare all'amministrazione del tempo per procedere a degli accertamenti supplementari - eseguiti il 25 marzo e il 6 maggio 2021. Gli elementi disponibili al 14 agosto 2019 erano infatti già allora sufficienti per stabilire il fondamento dell'esistenza di un importo da restituire (DTF 146 V 217; STF 8C_405/2020 del 3 febbraio 2021, consid. 3.2.1). Gli accertamenti che sono iniziati il 25 marzo 2021, e poi proseguiti il 6 maggio 2021, sono tardivi e unicamente serviti per determinare l'esatto importo delle prestazioni complementari indebitamente versate al ricorrente, ma il principio stesso della restituzione poteva e doveva già essere individuato il 14 agosto 2019 se l'amministrazione avesse fatto prova dell'attenzione che si poteva attendere ragionevolmente da essa. Il termine di perenzione di un anno dell'art. 25 cpv. 2 LPG, in vigore fino al 31 dicembre 2020 (cfr. consid. 2.4), ha perciò iniziato a decorrere direttamente il 14 agosto 2019, senza che sia necessaria una "seconda causa" (DTF 148 V 217 consid. 6.2; STF 8C_405/2020 del 3 febbraio 2021, consid. 3.2.1; STCA 33.2022.27 del 31 gennaio 2023, consid. 2.6) e quindi la richiesta di restituzione di cui alla decisione del 5 maggio 2022 della Cassa è perentoria (STF 9C_450/2022 del 28 marzo 2023, consid. 5.2 pubblicata in SVR 2023 AHV Nr. 17; STF 9C_290/2021 del 22 ottobre 2021 pubblicata in SVR 2022 EL Nr. 6). L'inattività della Cassa di compensazione per 21 mesi

non permette dunque di chiedere al ricorrente la restituzione di nessuna prestazione complementare. La decisione impugnata deve pertanto essere annullata e il ricorso integralmente accolto. Patrocinato da un legale, siccome vincente in causa l'insorgente ha diritto al riconoscimento di ripetibili (art. 61 lett. g LPGGA). 2.13. Nella misura in cui, con il ricorso, l'assicurato sembra postulare il condono dell'importo da restituire, va rammentato che per l'art. 25 cpv. 1 seconda frase LPGGA, la restituzione non deve essere chiesta se l'interessato era in buona fede e verrebbe a trovarsi in gravi difficoltà. Secondo costante giurisprudenza, di principio, è possibile pronunciare una decisione di condono solo al momento della crescita in giudicato formale della decisione di restituzione, ritenuto che unicamente in quel caso tale obbligo è stabilito definitivamente (STF 9C_211/2009 del 26 febbraio 2010; STF 8C_130/2008 dell'11 luglio 2008; STF 8C_617/2009 del 5 novembre 2009). Il TF ha rilevato che di norma sulla restituzione e sul condono vanno emesse due distinte decisioni e che l'amministrazione può rinunciare alla restituzione se le condizioni del condono sono manifestamente adempiute (STF 9C_387/2011 del 25 luglio 2011; STF 8C_1031/2008 del 29 aprile 2009; STF I 121/07 del 16 gennaio 2008; STF 9C_233/2007 del 28 giugno 2007). La decisione sulla restituzione non è ancora definitiva e perciò il TCA non può pronunciarsi sul condono. Il ricorso è irricevibile. Portando il ricorso sulla richiesta di prestazioni complementari e non avendo il legislatore previsto di prelevare delle spese (art. 61 lett. f bis LPGGA), non vanno addebitate spese. Sul tema cfr. anche STF 9C_369/2022 del 19 settembre 2022; STF 9C_368/2021 del 2 giugno 2022; SVR 2022 KV Nr. 18 (STF 9C_13/2022 del 16 febbraio 2022); STF 9C_394/2021 del 3 gennaio 2022; STF 8C_265/2021 del 21 luglio 2021 (al riguardo cfr. Ares Bernasconi, *Actualités du TF*, 8C_265/2021 du 21 juillet 2021 - frais judiciaires pour les tribunaux cantonaux des assurances selon la révision de la LPGGA du 21 juin 2019, in SZS/RSAS 2/2022 pag. 107).

Export aus OpenCaseLaw (CC0). Verbindlich ist allein der vom erlassenden Gericht veröffentlichte Originaltext. Quellen-URL siehe oben.